

Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari

Famiglia - Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari - Spese straordinarie per i figli minori - Coniuge non affidatario - Obbligo di contribuzione - Sussistenza - Condizioni - Previa concertazione - In tema di divorzio, poiché l'art. 6, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, consente al coniuge non affidatario d'intervenire nell'interesse dei figli solo con riguardo alle decisioni di maggiore interesse, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9376 del 27/04/2011

Famiglia - Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari - Spese straordinarie per i figli minori - Coniuge non affidatario - Obbligo di contribuzione - Sussistenza - Condizioni - Previa concertazione - In tema di divorzio, poiché l'art. 6, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, consente al coniuge non affidatario d'intervenire nell'interesse dei figli solo con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9376 del 27/04/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9376 del 27/04/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Il Sig. Lu..La. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 2 novembre 2000 dal Tribunale di Napoli, ad istanza dell'ex coniuge sig.ra L.G., in relazione alla metà delle spese dalla stessa sostenute per il trattamento ortodontico del figlio P., a lei affidato giusta sentenza di divorzio resa inter partes nell'anno 1994. Veniva dedotto che le spese di maggior interesse dovevano essere concordate fra le parti, precisandosi - all'udienza di prima comparizione - che, in virtù di un accordo intervenuto fra i genitori in data 9 marzo 1992, richiamato nella sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche le spese straordinarie avrebbero dovuto essere preventivamente concordate.

1.1. Il Tribunale adito respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

1.2 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell'appello proposto dal sig. La., revocava il

Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari

decreto ingiuntivo, rigettando la domanda proposta dalla ricorrente. Veniva, in particolare, rilevato che - dovendosi ogni decisione interpretare sulla base del contenuto del dispositivo e della motivazione - dal complessivo esame della sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti emergeva un esplicito richiamo agli accordi fra le stesse intervenuti - per altro espressamente richiamati nelle rispettive conclusioni - , ragion per cui doveva ritenersi operante la disposizione secondo cui le spese straordinarie, come quella relativa alle cure ortodontiche de quibus, dovessero essere preventivamente concordate fra le parti. Non poteva dubitarsi, del resto, che il riferimento contenuto nella sentenza di divorzio a quanto concordato fra le parti fosse inerente agli accordi intervenuti il 9 marzo 1992, anche perché, a prescindere dal loro esplicito richiamo nelle richieste conclusive, non risultavano stipulate altre convenzioni. In difetto di tale concertazione la domanda di rimborso non poteva essere accolta.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la signora L. , deducendo due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il sig. La. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deve premettersi che la ricorrente ha anche formulato i quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., ancorché la decisione impugnata sia stata depositata in epoca anteriore all'entrata in vigore della testè richiamata (ed ormai abrogata) norma. Si deduce, con un primo profilo, che il principio secondo cui il dispositivo di una sentenza va interpretato anche alla stregua della sua motivazione sarebbe stato erroneamente applicato dalla corte territoriale, sia perché la parte motiva della decisione che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti non conteneva che un generico riferimento agli accordi delle parti, sia perché in detta sentenza non vi era alcun contrasto tra dispositivo e motivazione, ma, semmai, fra le conclusioni delle parti e il dispositivo.

2.1 - Il motivo è infondato.

Rimane sullo sfondo la questione, evidentemente ormai non più controversa, circa la necessità del consenso preventivo dell'altro genitore anche in relazione alle spese straordinarie. La decisione impugnata ha correttamente applicato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte, secondo cui, con riferimento al quadro normativo applicabile, *ratione temporis*, alla presente vicenda, pur non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, ragion per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi dell'art. 155 c.c., commi 2 e 3, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 2182; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459).

Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari

2.2 - Dovendo, quindi, verificare se con la decisione che, pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva dettato i provvedimenti inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio, fosse stata o meno disposta la previa concertazione anche in relazione alle spese straordinarie, la corte territoriale ha interpretato in maniera adeguata la sentenza che aveva regolato tali rapporti, fornendo al riguardo congrua motivazione.

È stato infatti rilevato che già con la decisione che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Napoli aveva disposto che "le spese mediche di carattere straordinario dovevano essere preventivamente concordate tra le parti, ponendole a carico del La. in ragione del 50 per cento". Successivamente, nel corso del giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano raggiunto degli accordi, ribadendo, fra l'altro, il contenuto di detta statuizione, formalizzati in una scrittura privata del 9 marzo 1992, espressamente richiamata nelle conclusioni di entrambe le parti, così come trascritte nell'epigrafe della decisione n. 1874 depositata il 14 febbraio 1994.

Sulla base di tali dati si è ritenuto che, pur nell'assenza di specifiche statuizioni contenute nel dispositivo, il riferimento nella parte motiva di detta sentenza, in merito ai provvedimenti accessori, a "quanto concordato dalle parti", non poteva non intendersi effettuato, non essendosi ne' dedotta, ne' dimostrata l'esistenza di ulteriori accordi, se non a quelli richiamati nelle concordi conclusioni delle parti.

Risulta, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass., 11 luglio 2007, n. 15585; Cass., 11 gennaio 2005, n. 360; Cass., 26 gennaio 2004, n. 1323; Cass., 18 luglio 2002, n. 10409). 2.3 - Gli ulteriori profili di censura attengono a una serie di ragioni in base alle quali dovrebbe dedursi che la sentenza n. 1487 del 1994 non avrebbe inteso recepire interamente gli accordi raggiunti dalle parti con la scrittura del 9 marzo 1992. Tali prospettazioni risultano complessivamente connotate di un difetto di autosufficienza, essendo del tutto pacifico che, pur essendo consentito a questa Corte di legittimità l'interpretazione del giudicato esterno con cognizione piena, il ricorso con il quale si sostiene che non sia corretta la valutazione, da parte del giudice del merito, di una determinata decisione, deve riportare il testo completo del giudicato che si assume sia stato erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (Cass., 30 aprile 2010, N. 10537; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627).

In ogni caso non appare condivisibile la tesi secondo cui il giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio non avrebbe recepito per intero gli accordi delle parti, sol perché, analogamente a quanto constatato in tema di spese straordinarie, non avrebbe riprodotto nel dispositivo la clausola inerente alla comunicazione preventiva del periodo di vacanza. Anche in tal caso, invero, deve ritenersi operante il richiamo a "quanto concordato dalle parti" contenuto in motivazione.

L'argomento dedotto sub b), ed inteso a dimostrare l'assenza di un riferimento, nella sentenza citata, alla clausola per cui è processo, consiste in una mera ripetizione dell'assunto secondo

Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari

cui il richiamo non sarebbe esplicito e sarebbe contraddetto dal mancato inserimento nel dispositivo: valgano, in proposito, le considerazioni circa la validità dell'operazione ermeneutica compiuta dalla corte territoriale, proprio sulla base della necessità di individuare la portata della statuizione, anche ricorrendo al contenuto della parte motiva della decisione .

Con l'ultimo profilo di censura si sostiene, poi, che l'interpretazione della più volte menzionata sentenza sarebbe errata perché, in materia di affidamento e di mantenimento di minori, il giudice deve valutare la conformità degli accordi delle parti all'interesse dei figli, condizione non soddisfatta mediante un mero rinvio alle intese delle parti.

In proposito è dato di ritenere che, nel richiamare e fare propri (per le ragioni sopra indicate) gli accordi conclusi dai genitori, il tribunale abbia implicitamente valutato l'insussistenza di elementi di contrasto (per altro neppure adombrati nel ricorso) con l'interesse della prole.

In effetti, il tema della preventiva concertazione, anche per quanto attiene alla materia delle spese straordinarie, appare ispirato a quella regola dell'accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l'individuazione da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi della crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore, nell'ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell'esercizio della potestà.

2.4 - Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte di appello "speso una sola parola" circa la deduzione testimoniale dedotta, in via subordinata, in merito all'autorizzazione data dall'ing. La. alle prestazioni sanitarie per cui è causa".

Il motivo è infondato.

Deve in primo luogo richiamarsi il principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cfr, ex multis, Cass., 30 luglio 2010, n. 17915). Nel caso di specie, oltre a mancare la trascrizione integrale dei capitoli di prova, difettano specifiche indicazioni circa le modalità della loro proposizione, attesa la genericità dei riferimenti alla comparsa di risposta in appello, a un non meglio specificato "rinvio alle rispettive richieste" effettuato in sede di precisazione delle conclusioni e, addirittura, alla comparsa conclusionale. Dal tenore dello stesso ricorso emerge, per altro, che la prova in questione sarebbe stata proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.. Pertanto il denunciato vizio motivazionale non sussiste, dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, in tema di ammissibilità di prove nuove in appello, il collegio è tenuto a motivare esclusivamente l'indispensabilità che ne giustifica l'ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale (Cass., 21 luglio 2009, n. 16971; Cass., 25 giugno 2010, n. 15346).

3. - Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle

Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiar

spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
